



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

- sezione persone e famiglia -

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dott. Massimo Sensale	Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri	Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento di appello [redacted] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 30.5.2018 in materia di *protezione internazionale* e vertente

**TRA**

[redacted] nato in Nigeria, [redacted] (c.f. [redacted]) rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Luigi Migliaccio (c.f. MGLLGU74C26H703S) presso il cui domicilio pec elettivamente domicilia - P.E.C.: luigimigliaccio@avvocatinapoli.legalmail

**appellante**

**E**

MINISTERO DELL'INTERNO, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, (c.f. 97149560589), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. 80030620639, nei cui uffici in Napoli, Via Diaz 11, domicilia ope legis, pec ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

**appellato**

**NONCHE'**

Procuratore Generale presso la Corte

**interventore ex lege**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note scritte in atti allegate riportandosi ai rispettivi atti di costituzione



Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.

### Motivi della decisione in fatto e in diritto

-1. Con ricorso depositato il 16 giugno 2017 [REDACTED] proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di baria con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale e di riconoscimento dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria, ovvero dei benefici di cui al D. Leg.vo n.286/98.

Innanzi alla Commissione Territoriale, l'appellante, con l'ausilio di un interprete di lingua inglese, premesso di essere cittadino nigeriano, originario della Nigeria riferiva che nel suo paese era membro coordinatore delle campagne elettorali del partito PDP e di essersi poi arruolato nel movimento di liberazione del BIAFRA nella provincia di Agbor. Dopo aver partecipato a numerose manifestazioni per l'indipendenza del suo paese, durante un controllo è stato fermato ed sequestrato dai militari. Approfittando di una distrazione dei militari che avevano dimenticato di mettergli le manette riusciva a scappare e decideva pertanto di fuggire dal paese

Nel contraddittorio con il Ministero dell'Interno e con l'intervento del PM, l'adito Tribunale, con ordinanza resa in data 30.5.18, ha rigettato tutte le domande del ricorrente.

Va rilevato che Tribunale, premesso di condividere il giudizio di inattendibilità formulato dalla Commissione, ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato., Ha ritenuto priva di fondamento anche la richiesta di protezione sussidiaria, e, ritenuta, infine, l'assenza di profili di particolare vulnerabilità del richiedente, ha respinto, altresì la domanda di protezione umanitaria

-.2. Avverso detta ordinanza con citazione notificata telematicamente ha proposto appello [REDACTED] chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. ed ha censurato la decisione impugnata che ha ommesso di considerare la sua attività politica l'indipendenza del Biafra, e le violenze di cui è stato vittima che lo hanno costretto a lasciare il Paese poiché ricercato per reati d'opinione e vittima di gravi persecuzioni politiche.

2.1 Si è costituito il Ministero dell'Interno il quale ha chiesto il rigetto dell'appello.

2.2 Il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza.

2.3. La causa, originariamente assegnata al cons. Annamaria D'Andrea, collocata in quiescenza, è stata assegnata, all'udienza del 14/4/2021, al nuovo relatore, cons. Ida D'Onofrio, subentrata nel ruolo del cons D'Andrea., in sostituzione dell'originario relatore. All'udienza collegiale del 14.7.2021, precisate le conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione



alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di repliche.

-3. Osservava Corte che, al di là dei profili di verosimiglianza dei fatti narrati, è evidente che la vicenda narrata dal richiedente non integri i presupposti per la tutela internazionale. Invero il richiedente non afferma di essere stato mai identificato dall'esercito nigeriano o dalla polizia ma soltanto di avere aderito a un gruppo di attivisti per l'indipendenza del Biafra e di essere stato sequestrato fermato da un gruppo di militari

Difetta pertanto, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, il requisito della personalizzazione del rischio, in quanto il richiedente sia personalmente, *intuitu personae*, vittima di persecuzioni.

- 4. L'appello è invece fondato ai fini del diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) d.lgs. 251/07 per l'esposizione a rischio di trattamenti inumani o degradanti.

Giova al riguardo riportare una fonte attendibile sulla situazione del Biafra (rapporto COI Nigeria del 28 gennaio 2019 del Dipartimento di Giurisprudenza - Human Rights and Refugee Law Legal Clinic, dell'Università Roma Tre).

*«Gli Stati del sud-est sono popolati principalmente dall'etnia Igbo, di religione cristiana. Subito dopo la proclamazione dell'indipendenza, tali Stati hanno subito un periodo di tensione, sfociato nel colpo di stato del 1966 ad opera di ufficiali Igbo dell'esercito. Rappresaglie dirette nei confronti degli Igbo hanno seguito il colpo di stato. Sei mesi dopo, un nuovo colpo di stato ha portato al potere Yakubu Gowon, un generale del nord. Nel 1967 gli Igbo, guidati da Odumegwu Ojukwu, hanno dichiarato l'indipendenza del sud-est della Nigeria, sotto il nome di Repubblica del Biafra, determinando l'inizio di un conflitto durato fino al 1970 quando gli Igbo, decimati dall'esercito federale e dalla malnutrizione, si sono arresi.*

*In seguito a tale sconfitta, gli Igbo sono stati esclusi dal ricoprire ruoli governativi e militari di vertice. Nel 1997 l'ICG ha riportato che un profondo sentimento separatista dominava la zona sud-est della Nigeria, sentimento che perdura ancora oggi.*

*Le ultime elezioni politiche federali (28 marzo 2015) confermano le tensioni tra gli Stati del nord e quelli del sud-est. I principali candidati erano infatti il generale Muhammadu Buhari (attuale presidente), proveniente dal nord, e Goodluck Jonathan, proveniente dal sud. I sostenitori di Jonathan sono stati minacciati e perseguitati negli Stati del nord, dove venivano considerati dei traditori. I separatisti del sud-est hanno invitato l'elettorato all'astensione, e in effetti in quegli Stati l'affluenza alle urne è stata del 10%. I risultati delle elezioni, da cui è uscito vincitore Buhari con il 54% dei voti, hanno confermato la divisione tra nord e sud: Buhari stesso che ha affermato di non essere disposto a trattare allo stesso modo gli Stati che gli avevano dato il 97% dei voti e quelli che*



gli avevano dato invece solo il 5%, con ciò alimentando il risentimento degli abitanti del sud-est nei confronti del governo federale.

*In questo clima sono nati e si sono consolidati gruppi separatisti quali il MASSOB (fondato nel 1999) e l'IPOB (fondato nel 2012). Attualmente il MASSOB e l'IPOB dichiarano di seguire congiuntamente una politica non violenta con l'obiettivo di indire un referendum sull'indipendenza del Biafra. A questo fine i due gruppi organizzano proteste e manifestazioni che in alcune città hanno registrato la partecipazione di oltre 10.000 persone. Il governo federale accusa i due gruppi di essere violenti e ha recentemente dichiarato l'IPOB organizzazione terroristica.*

*Non è chiaro quali Stati sarebbero inclusi nel progetto separatista: alcuni sostengono che dovrebbero far parte del Biafra tutti i territori a popolazione prevalentemente Igbo, includendo quindi parte della regione del Delta del Niger e lo Stato Benue, altri invece ritengono che parte del Biafra siano solo i cinque Stati tradizionalmente Igbo (Enugu, Imo, Ebonyi, Abia e Anambra) [...].*

*Il governo federale ha risposto molto duramente alle spinte separatiste. Nel 2015 il presidente Buhari ha dichiarato che la Nigeria è indivisibile, e il capo di stato maggiore dell'esercito Tukur Buratai si è impegnato a "disintegrare" qualsiasi minaccia all'unità nazionale. Si segnalano arresti arbitrari, esecuzioni extragiudiziali, aggressioni e minacce".*

Dall'agosto del 2015, almeno 150 membri e sostenitori dell'IPOB sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, e si contano circa un centinaio di feriti nel corso di manifestazioni pacifiche e altre riunioni. Il 30 maggio 2015, nel corso della manifestazione collegata al "Biafra Remembrance Day", la repressione ad opera delle forze di sicurezza ha causato almeno 60 morti e 70 feriti, anche se si ritiene che questi numeri siano sottostimati.

Ad aprile del 2016 i servizi segreti nigeriani hanno accusato l'IPOB dell'uccisione di 55 persone i cui corpi sono stati trovati sepolti in una foresta nello stato di Abia. Tali accuse sono state smentite dal MASSOB che ha sottolineato il carattere non violento dell'azione dei due gruppi.

Il 30 maggio 2016, 200 agenti delle forze armate sono entrati in una scuola nello stato Ebonyi arrestando almeno 92 membri del MASSOB, anche se un leader locale sostiene che il numero degli arresti ammonti a 320, che stavano celebrano il "Biafra Remembrance Day". Dei 92 detenuti registrati 88 sono accusati di cospirazione, partecipazione a un gruppo illecito e possesso di oggetti recanti iscrizioni che inneggiano all'indipendenza del Biafra. Lo stesso giorno sono stati arrestati altri 40 attivisti pro-Biafra in una chiesa nello stato Enugu.

A settembre del 2017 l'esercito ha attivato l'operazione "Python Dance II" con l'obiettivo di riportare la pace nei cinque Stati della regione sud-est. L'operazione è durata fino a fine ottobre e ha provocato vari scontri violenti con i separatisti.108 Nella cornice di tale operazione, il 14 settembre 2017, l'SSS ha arrestato Nnamdi Kanu, leader dell'IPOB (già detenuto senza un processo da ottobre



2015 ad aprile 2017). Nel corso dell'arresto sono rimaste uccise dieci persone e 12 sono state ferite. Alcuni testimoni sostengono che altre dieci persone sarebbero state ferite e arrestate dall'SSS. Da allora si sono perse le tracce di Kanu, che non è mai stato condotto dinnanzi all'autorità giudiziaria per la conferma dell'arresto. A marzo 2018 la polizia ha negato di averlo in custodia, nonostante il suo avvocato sostenga il contrario. Ad aprile 2018 la famiglia di Kanu ne ha chiesto il corpo, ma nessuna fonte ha ancora confermato la sua morte. Nell'ottobre del 2018 si è diffusa sui social media una foto di Kanu intento a pregare presso il Muro del Pianto a Gerusalemme. Nello stesso mese, ha rilasciato a Radio Biafra un'intervista annunciando il suo intento di ritornare in Nigeria e continuare la lotta per l'indipendenza del Biafra. Si riportano altri casi di attivisti IPOB arrestati il cui processo continua a essere rinviato.

Da quando l'IPOB è stata dichiarata organizzazione terroristica (settembre 2017), i suoi sostenitori possono essere denunciati di tradimento, reato punito con la pena di morte.

Si registra che spesso gli attivisti pro-Biafra vengono arrestati arbitrariamente e senza che gli vengano concesse assistenza legale e visite familiari e sono rilasciati solo dietro pagamento di tangenti. Spesso tali pagamenti vengono esplicitamente richiesti dalla polizia anche senza che venga mossa alcuna accusa penalmente rilevante.

Nonostante le prove contro le forze di sicurezza, non risulta in corso alcuna indagine, e quelle che sono state avviate in passato non hanno avuto alcun seguito, benché il presi-dente Buhari abbia più volte promesso che sarebbe stata fatta chiarezza su fatti riportati da organizzazioni internazionali quali Amnesty International».

-5. Ciò induce a ritenere che anche la semplice appartenenza alle organizzazioni per l'indipendenza del Biafra esponga i ribelli e i loro familiari ad arresti arbitrari e persino uccisioni in quanto dichiarati (dallo Stato) terroristi. Quindi il richiedente, per il solo fatto di essere un militante pro Biafra, nel caso di rientro in patria correrebbe il rischio di essere esposto a trattamenti degradanti e inumani e persino al rischio di morte da parte delle stesse autorità federali e dello stato di Abuja.

-6. L'appello va perciò accolto nei limiti della protezione sussidiaria.

-7. Deve dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese, conformemente al disposto di cui all'art. 133 d.P.R. 115/2002. Infatti, essendo risultata soccombente una amministrazione dello Stato rispetto ad una parte (vincitrice) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese (con la relativa liquidazione) verrebbe pronunciata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale dell'appellante, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.



L'art. 133 citato, essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui una amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Induce a tale affermazione il rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa (cfr. art. 141). In sostanza, nel processo tributario, e quindi nel processo in cui è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal legislatore è quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo.

La Corte ritiene quindi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 citato osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento [Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583; conforme, Cass. ord. 29 novembre 2018 n. 30876].

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] nei confronti del Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 30.5.2018, su difforme parere del Procuratore Generale, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce all'appellante [redacted] il diritto alla protezione sussidiaria;
- b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese.

Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27 ottobre 2021

**Il Consigliere estensore**

dott.ssa Ida D'Onofrio

**Il Presidente**

dott. Massimo Sensale

